

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 maggio 2021 — «Vittamed technologijos» UAB, in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija

(Causa C-293/21)

(2021/C 289/40)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Vittamed technologijos' UAB, in liquidazione

Appellata: Valstybinė mokesčių inspekcija

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo è (o non è) obbligato a rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull'acquisto di beni e servizi ai fini della produzione di beni d'investimento nel caso in cui tali beni non siano più destinati ad essere utilizzati nell'ambito di attività economiche soggette a imposta perché il proprietario (socio) del soggetto passivo decide di mettere tale soggetto passivo in liquidazione e quest'ultimo presenta una domanda di cancellazione dal registro dei soggetti passivi IVA. Se ai fini della risposta a tale questione siano rilevanti i motivi che hanno condotto alla decisione di mettere in liquidazione il soggetto passivo, vale a dire il fatto che la decisione di mettere in liquidazione tale soggetto sia stata presa a causa di crescenti perdite, dell'assenza di ordinativi e dei dubbi del socio [unico] circa la redditività dell'attività economica programmata (prevista).

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2021 — Allianz Benelux SA / Stato belga, SPF Finances

(Causa C-295/21)

(2021/C 289/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente in appello: Allianz Benelux SA

Resistente in appello: Stato belga, SPF Finances

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ⁽¹⁾, letto o meno in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 78/855/CEE (terza direttiva) ⁽²⁾ e 82/891/CEE (sesta direttiva) ⁽³⁾ in materia di diritto societario, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale gli utili distribuiti, disciplinati della direttiva, siano ricompresi nella base imponibile della società beneficiaria dei dividendi prima di essere da essa dedotti a concorrenza del 95 % del loro importo e siano, se del caso, riportati ai periodi d'imposta successivi ma che, in

assenza di specifica disposizione che preveda, nel caso di un'operazione di riorganizzazione societaria, che le deduzioni così riportate in capo alla società conferente siano integralmente trasferite alla società beneficiaria, implichi che gli utili medesimi siano tassati indirettamente all'atto di tale operazione in forza dell'applicazione di una disposizione che limiti il trasferimento di dette deduzioni in proporzione alla quota che l'attivo netto fiscale ante fusione degli elementi incorporati della società incorporata rappresenti rispetto al totale, anch'esso ante fusione, dell'attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati.

⁽¹⁾ GU 1990, L 225, pag. 6.

⁽²⁾ Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU 1978, L 295, pag. 36).

⁽³⁾ Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 maggio 2021 — A

(Causa C-296/21)

(2021/C 289/42)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Intervenienti: Helsingin poliisilaitos e Poliisihallitus

Questioni pregiudiziali

In caso di un trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione e tenuto conto delle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE), nella versione modificata dalla direttiva 2008/51/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 ⁽²⁾ della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento:

- a) se un organismo di verifica, confermato da un'autorità nazionale, che abbia rilasciato un certificato di disattivazione, possa essere considerato quale organismo ai sensi della direttiva armi e degli articoli 3 e 7 del regolamento sulla disattivazione pur non essendo indicato nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, ove varie autorità di detto Stato membro abbiano comunicato al soggetto che ha trasferito le armi che l'organismo di verifica che ha rilasciato il certificato, operante sotto forma di S.r.l., sia autorizzato a farlo a norma del regolamento, e
- b) se, in luogo dell'iscrizione [Or. 11] nell'elenco pubblicato sulla pagina Internet della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, possa essere parimenti prodotta — per un organismo di verifica designato da uno Stato membro ai fini della disattivazione di armi — una prova diversa ottenuta dalle autorità nazionali, cosicché un certificato di disattivazione rilasciato da detto organismo di verifica soddisfa i requisiti previsti nel regolamento ai fini del riconoscimento in uno Stato membro del certificato di disattivazione rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 2008, L 179, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU 2015, L 333, pag. 62).